

CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE

CONVENZIONE

ART.1 - Costituzione

Viene costituito un Consorzio Azienda denominato "CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE".

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Al Consorzio potranno aderire altri Comuni su loro espressa richiesta.

L'accettazione dell'adesione è deliberata dall'Assemblea consortile con il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione.

ART. 2 - Scopo

Lo scopo del Consorzio è quello di:

- gestire beni propri destinati al servizio per la provvista e la gestione del ciclo di produzione e recapito alle singole reti comunali distributive dell'acqua per usi multipli e per la distribuzione agli utenti finali;
- gestire beni propri destinati al servizio di raccolta, scarico e depurazione delle acque;

Il Consorzio potrà procedere con tutte le attività necessarie per realizzare nuove reti e impianti e ampliamenti dei beni di cui al primo comma.

ART. 3 - Durata

Il Consorzio durerà fino al 31.12.2040; potrà cessare anticipatamente a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei due terzi delle quote di partecipazione.

Alla scadenza del termine sopra fissato, la durata del Consorzio potrà essere prorogata per altri venti anni e così di seguito, a meno che un anno prima di ogni scadenza non sia intervenuta esplicita rinuncia di uno o più Comuni titolari di quote di partecipazione pari ad almeno due terzi, ferme restando sia la verifica dell'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e finanziario che ebbero a legittimare la costituzione del Consorzio sia la conseguente modifica della presente Convenzione circa le quote di partecipazione.

ART. 4 – Ammissione

La richiesta di ammissione al Consorzio da parte di un altro Comune richiede – una volta verificata e confermata l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimarono la costituzione del Consorzio – l'approvazione di una convenzione aggiuntiva, con la contestuale ridefinizione, su proposta dell'Assemblea consorziale, delle quote di cui al successivo art. 7.

ART. 5 - Patrimonio e fondo di dotazione

Il capitale conferito da ogni Comune e/o realizzato dal Consorzio prima della sua trasformazione ai sensi della legge n. 142/1990 è consolidato nella valutazione eseguita dai tecnici incaricati e riportata nei

bilanci del Consorzio ed è costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi disponibili e/o eventualmente assegnati al Consorzio.

Il valore dei beni costituenti il fondo di dotazione, determinato attraverso la valutazione dei tecnici incaricati del Consorzio e riportata nei bilanci, potrà essere modificato per:

- tenere conto di nuovi conferimenti, valutati come sopra indicato o di dismissioni del patrimonio conferito;
- aggiornamenti della valutazione, nel caso di accertata riduzione del valore dei beni rispetto al valore di bilancio. Tale accertamento dovrà essere effettuato tramite valutazione di un soggetto qualificato incaricato dall'Assemblea.

La modifica del valore dei beni costituenti il fondo di dotazione comporterà la modifica del fondo di dotazione.

I beni immobili e mobili, conferiti o successivamente acquisiti o realizzati, costituiscono patrimonio del Consorzio.

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza specifica deliberazione dell'Assemblea consorziale che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi rispetto ai fini consortili.

ART: 6 – Valutazione dei beni

I beni patrimoniali sono ove possibile computati al valore storico di acquisizione.

Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione, si farà riferimento ad apposita stima peritale eseguita da tecnici incaricati dal Consorzio.

Per i beni ricevuti, il Consorzio potrà corrispondere ai Comuni consorziati un interesse pari a quello sostenuto dagli stessi per la contrazione dei mutui ad essi relativi, al netto di ogni eventuale contributo ai medesimi Comuni e limitatamente alla durata dei mutui stessi.

Per i beni eventualmente ottenuti in affitto, il corrispettivo verrà fissato volta per volta e anno per anno, d'intesa tra il Consorzio e i Comuni consorziati interessati. Se dovesse trattarsi di beni direttamente connessi con i compiti di istituto, il corrispettivo non dovrà superare il tasso legale.

Per i beni avuti in comodato non verrà versato alcun corrispettivo.

ART. 7 – Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

- | | |
|-------------------|-----|
| - Bettola | 25% |
| - Farini | 25% |
| - Ponte dell'Olio | 25% |
| - Vigolzone | 25% |

Dette quote potranno essere modificate a seguito di ingresso o recesso di singoli Comuni.

ART: 8 – Scioglimento

Alla scadenza del Consorzio (non seguita da rinnovo) ovvero nel caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Consorziale provvederà a nominare un liquidatore.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio viene ripartito con i seguenti criteri:

- a) gli impianti e le opere conferiti dai Comuni o realizzati dal Consorzio con mezzi finanziari forniti da terzi a servizio di tutti i Comuni, indipendentemente dalla loro dislocazione, vengono ripartiti in base alle quote di partecipazione;
- b) gli impianti, le opere, le reti di adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione insistenti sul territorio e al servizio dei singoli Comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono assegnati ai singoli Comuni interessati;
- c) i beni concessi in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei Comuni assegnanti;
- d) le altre attività o passività nette risultanti dallo stato finale di liquidazione saranno ripartite in proporzione alla quota di partecipazione, all'occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra i Comuni interessati.

Tali criteri, in caso di saldo attivo, dovranno garantire che nessun Comune presenti una posizione debitoria verso la cassa consortile.

In caso di disaccordo, i Comuni consorziati, su proposta dell'Assemblea, risolveranno bonariamente le situazioni conseguenti.

Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia verrà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale.

ART. 9 – Recesso unilaterale

E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, espresso con le forme e secondo le modalità della normativa vigente, purché intervenga il consenso dei due terzi delle quote di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio o dalla data dell'affidamento qualora il servizio sia stato affidato successivamente.

Trascorso il termine di cui comma precedente, ognuno dei Comuni può chiedere, entro il mese di giugno, e ottenere di recedere, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché intervenga il consenso dell'Assemblea Consorziale espresso con il voto favorevole di almeno i due terzi delle quote di partecipazione.

Nei confronti del Comune recedente si applicano i criteri fissati al precedente art. 9 - lett. a) e c), ma il Comune recedente non potrà sottrarre alla loro destinazione e utilizzo le opere indivisibili o comunque indispensabili perché il Consorzio possa continuare ad esercitare i propri servizi nei territori degli altri

Comuni non receduti.

I beni di cui alla lettera b) dell'art. 8 saranno trasferiti al Comune che recede, ma lo stesso dovrà versare alla cassa consortile il valore non ammortizzato degli stessi.

Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati dall'Assemblea.

Essa dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sulle strutture costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile, determinando l'entità del relativo risarcimento a carico del Comune recedente.

Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare al Comune recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico del Comune stesso; in difetto di quanto sopra il Comune dovrà subentrare al Consorzio in qualità di Ente mutuatario.

In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione delle prestazioni dovrà essere regolata da specifiche convenzioni, come pure speciali convenzioni dovranno regolare il trasferimento di eventuali opere in corso di realizzazione.

Il Comune recedente rimarrà comunque obbligato per gli impegni assunti, rispetto all'anno in corso, nonché per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 10 – Equilibrio di gestione

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità nonché ai principi di efficacia ed efficienza, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART. 11 – Perdite

In caso di perdite di esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, i Comuni, su richiesta del Consorzio, dovranno provvedere ad appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

ART. 12 – Utili

Gli utili netti del Consorzio, come accertati dal bilancio d'esercizio, fatti salvi gli accantonamenti obbligatori per legge o previsti dallo Statuto, saranno devoluti ai Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

ART. 13 – Costi sociali

I Comuni si obbligano a provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 14 – Organi del Consorzio

Lo Statuto dovrà prevedere la composizione e le competenze degli organi consortili.

Esso regolerà anche l'istituzione di un organo di revisione.

ART. 15 – Assemblea del Consorzio

I Comuni consorziati, ai quali spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività del Consorzio, esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea consorziale, composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con peso pari alla quota di partecipazione.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il suo Presidente.

E' Presidente del Consorzio il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

Nello Statuto dovrà essere prevista la copertura assicurativa degli amministratori contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

ART. 16 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e ne approva le proposte degli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce, oltre che nelle sedute ordinarie per l'approvazione dei bilanci di previsione e d'esercizio, anche in eventuali sedute straordinarie per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico o di un quinto delle quote di partecipazione.

ART. 17 – Pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio del Consorzio e nell'Albo Pretorio del Comune di Bettola.

A tal fine, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario del Consorzio sono obbligati a curarne l'inoltro.

ART. 18 – Atti fondamentali e Atti principali

Sono da considerare atti fondamentali del Consorzio:

- a) il Piano-Programma e il Bilancio economico pluriennale;
- b) il Bilancio Preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- c) il Bilancio d'esercizio;
- d) l'assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine;
- e) le tariffe dei servizi erogati.

Tali atti sono proposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e approvati dall'Assemblea consorziale.

Sono inoltre da considerare atti principali del Consorzio:

- a) la partecipazione a società di capitali di carattere strumentale o di supporto rispetto all'attività consortile;
- b) la proposta di nuova definizione delle quote per l'ammissione di un nuovo Comune o per il recesso di un Comune consorziato;
- c) le modificazioni dello Statuto che non incidano sui rapporti regolati dalla presente convenzione;
- d) la proposta di scioglimento del Consorzio.

Tali atti non possono essere adottati dall'Assemblea consorziale prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione delle relative proposte ai Comuni consorziati, al fine di assicurare la più vasta consultazione e la valutazione dei pareri eventualmente espressi.

La trasmissione ai Comuni delle proposte degli atti principali sopra indicati è fatta sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Segretario del Consorzio.

Ciascun Comune partecipante ha diritto di ottenere, in ogni momento, dal Consiglio di Amministrazione per tramite del suo Presidente o dall'Amministratore Unico, tutte le informazioni ritenute necessarie sull'andamento gestionale del Consorzio.

Il Consorzio può consultare, attraverso idonee forme, i Comuni consorziati quando lo richieda l'importanza delle questioni da affrontare.

ART. 19 – Continuità

Il Consorzio mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti i beni conferiti e/o realizzati dal preesistente "Consorzio Acquedotto Val Nure", nonché i contratti di utenza, assumendo nel contempo i relativi obblighi.

ART. 20 - Controversie tra Comuni

Per ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine l'Assemblea provvederà a nominare una commissione di tre membri, la quale, convocati i legali rappresentanti degli Enti interessati, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo insediamento.

Qualora l'esito di cui ai precedenti commi sia negativo, la controversia sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuno delle due parti interessate e il terzo di comune accordo tra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.